



FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000016
DATA: 24/01/2017 16:43
OGGETTO: Approvazione Convenzione per la gestione del presidio e del servizio di Primo Soccorso Sanitario presso l'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna (2017-2018)

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Gibertoni Chiara in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Fioritti Angelo - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Petri Anna Maria - Direttore Amministrativo

Su proposta di Laura Melandri - UO Servizi Amministrativi Ospedalieri (SC) che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [11-06-02]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza (SUMCF)
- Dipartimento Emergenza


DOCUMENTI:

File	Hash
DELI0000016_2017_delibera_firmata.pdf	C3EE2FB75F6492565C014290DA5E4972996F52C8C1A6029A4DA5C2EE190297BC
DELI0000016_2017_Allegato1:	0E4DC70643D231F06C9193CCAD3204D1B76D70C57FD908FE3D6464A474310139



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione Convenzione per la gestione del presidio e del servizio di Primo Soccorso Sanitario presso l'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna (2017-2018)

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

che AEROPORTO DI BOLOGNA è legittimata alla gestione dell'Aeroporto di Bologna, in virtù di apposita concessione per la gestione totale aeroportuale regolata dalla Convenzione con l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.) n. 98 sottoscritta in data 12 luglio 2004 e dai relativi atti aggiuntivi alla stessa nn.111, 112 e 116; atti tutti resi efficaci con decreto interministeriale n. 7 (Infrastrutture e Trasporti-Economia e Finanze), registrato alla Corte dei Conti in data 29 marzo 2006;

che il decreto interministeriale 12 febbraio 1988 prevedeva l'affidamento all'Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI) del servizio di pronto soccorso sanitario aeroportuale, disponendo le modalità di espletamento del servizio in tutti gli aeroporti italiani, salvo in quelli in cui sussistesse un affidamento precedente ope legis;

che, invero, in tutti gli aeroporti è sempre stato erogato un mero servizio di primo soccorso sanitario e non di pronto soccorso, richiedendo quest'ultimo il necessario intervento del Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza medica (AUSL-118) in tutti i casi che necessitano attività di diagnostica od ospedalizzazione d'urgenza;

che sino all'anno 2006 presso l'aeroporto di Bologna il servizio di primo soccorso sanitario aeroportuale è stato svolto, in maniera soddisfacente e senza soluzioni di continuità, dal Ministero della Salute, tramite il Comitato Provinciale di Bologna della Croce Rossa Italiana;

che, con nota n. 00552 I 7/EGA/DIRGEN del 21 agosto 2006, l' E.N.A.C. ha reso noto al Ministero della Salute che alla società Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. era stato affidato in gestione totale lo scalo di Bologna, ai sensi della Legge 537/1993, e, dunque, che era onere della stessa società provvedere a quanto occorre per l'efficiente, continuo e regolare svolgimento dei servizi di primo soccorso e sanitario, di cui al decreto interministeriale 12 febbraio 1988, (art. 4, lett c) della sopra citata Convenzione n. 98), ovvero sia "...l'erogazione delle prestazioni sanitarie di primo intervento, ivi compreso il trasporto al più vicino presidio sanitario pubblico, a tutti i cittadini italiani e stranieri a qualunque titolo presenti in aeroporto", nonché l'acquisto, conduzione e manutenzione dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti a ciò necessari;

che a seguito del rilascio dell'attestazione di adeguatezza, di cui al precedente punto, da parte dell'Ufficio Operazione ENAC di Venezia, e così come espressamente indicato dallo stesso (prot. ENAC-AOV-del 25/05/215 – 0056302- P), AEROPORTO DI BOLOGNA ha successivamente condiviso i Documenti di



Rischio Sanitario (DRS) con l'Autorità Sanitaria Locale, ed ha, quindi, ottenuto da quest'ultima parere favorevole in relazione al medesimo per gli aspetti legati al rilascio sanitario (Protocollo Generale n. 0021570 del 24/02/2016 del Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna Azienda Unità Sanitaria locale di Bologna)

che a seguito dell'analisi della casistica degli interventi effettuati nel corso del biennio 2015-2016, non che delle previsioni di sviluppo del traffico aereo , AEROPORTO DI BOLOGNA e AUSL hanno condiviso di poter sottoscrivere una nuova convenzione in forza fra le Parti, rinnovando il modello di integrazione territoriale della gestione dell'emergenza sanitaria;

che il Consiglio di Amministrazione di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. ha approvato con delibera del 19/12/2016 la stipula della nuova convenzione delegando il Direttore Generale, ing. Nazareno Ventola, alla sottoscrizione di ogni atto necessario alla piena attuazione di tale accordo;


Dato atto

che AUSL di Bologna che ha fra i suoi compiti istituzionali anche la organizzazione e la gestione della risposta alla emergenza territoriale;

che AEROPORTO DI BOLOGNA e AUSL di Bologna concordano che l'espletamento del servizio a carico del 118 è funzionale alla massima integrazione fra risorse entro il sedime aeroportuale e risorse dell'emergenza territoriale, e garantisce altresì l'applicazione dei protocolli di intervento e delle modalità operative definite dal 118 e dalla CO;

Delibera

1. di approvare l'accordo tra AEROPORTO DI BOLOGNA e AUSL di Bologna allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che l'attività può essere fornita attraverso l'utilizzo di risorse proprie o acquisite da soggetti terzi che già operano nell'ambito dell'emergenza territoriale in convenzione con l'Azienda, soggetti rispetto ai quali la AUSL certifica il livello professionale e il mantenimento nel tempo delle competenze;
3. che la convenzione decorre dall'1/01/2017 al 31/12/2018 e può essere prorogata per iscritto, con atto che esprima e formalizzi il mutuo consenso delle parti;
4. che i ricavi per ogni anno di validità della convenzione, fatto salvo quanto previsto al punto precedente, ammontano a € 570.180,00 annui per il 2017 e il 2018 da imputare al conto economico 40306700, cdc 30005050;



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Luigi Poli

Convenzione per la gestione del presidio e del servizio di Primo Soccorso Sanitario presso l'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna

(2017-2018)

TRA

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., con sede in Bologna, Via Triumvirato, 84 (40132), C.F./P.IVA 03145140376, in persona del suo Amministratore Delegato, Ing. Nazareno Ventola, Rappresentante Legale p.t., (di seguito anche solo AEROPORTO DI BOLOGNA o Committente);

E

Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna, **Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) di Bologna**, con sede in Bologna, Via Castiglione, 29 (40124), C.F./P.IVA 02406911202, in persona del suo Direttore Generale, dott.ssa Chiara Gibertoni, (di seguito anche solo AUSL o Concessionaria del servizio);

PREMESSO

- che AEROPORTO DI BOLOGNA è legittimata alla gestione dell'Aeroporto di Bologna, in virtù di apposita concessione per la gestione totale aeroportuale regolata dalla Convenzione con l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.) n. 98 sottoscritta in data 12 luglio 2004 e dai relativi atti aggiuntivi alla stessa nn.111, e 116; atti tutti resi efficaci con decreto interministeriale n. 7 (Infrastrutture e Trasporti-Economia e Finanze), registrato alla Corte dei Conti in data 29 marzo 2006;
- che il decreto interministeriale 12 febbraio 1988 prevedeva l'affidamento all'Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI) del servizio di pronto soccorso sanitario aeroportuale, disponendo le modalità di espletamento del servizio in tutti gli aeroporti italiani, salvo in quelli in cui sussistesse un affidamento precedente *ope legis*;
- che, invero, in tutti gli aeroporti è sempre stato erogato un mero servizio di primo soccorso sanitario e non di pronto soccorso, richiedendo quest'ultimo il necessario intervento del Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza medica (AUSL-118) in tutti i casi che necessitano attività di diagnostica od ospedalizzazione d'urgenza;
- che sino all'anno 2006 presso l'aeroporto di Bologna il servizio di primo soccorso sanitario aeroportuale è stato svolto, in maniera soddisfacente e senza soluzioni di continuità, dal Ministero della Salute, tramite il Comitato Provinciale di Bologna della Croce Rossa Italiana;
- che, con nota n. 00552 I 7/EGA/DIRGEN del 21 agosto 2006, l' E.N.A.C. ha reso noto al Ministero della Salute che alla società Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. era stato affidato in gestione totale lo scalo di Bologna, ai sensi della Legge 537/1993, e, dunque, che era onere della stessa società provvedere a quanto occorre per l'efficiente, continuo e regolare svolgimento dei servizi di primo soccorso e sanitario, di cui al decreto interministeriale 12 febbraio 1988, (art. 4, *lett c*) della sopra citata Convenzione n. 98, ovverossia "...l'erogazione delle prestazioni sanitarie di primo intervento, ivi compreso il trasporto al più vicino presidio sanitario pubblico, a tutti i cittadini italiani e stranieri a qualunque titolo presenti in aeroporto", nonché l'acquisto, conduzione e manutenzione dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti a ciò necessari;

- che a seguito del rilascio dell'attestazione di adeguatezza, di cui al precedente punto, da parte dell'Ufficio Operazioni ENAC di Venezia, e così come espressamente indicato dallo stesso (prot. ENAC – AOV – 25/05/2015 – 0056302- P), AEROPORTO DI BOLOGNA ha successivamente condiviso i contenuti del Documento di Rischio Sanitario (DRS) con l'Autorità Sanitaria Locale, ed ha, quindi, ottenuto da quest'ultima parere favorevole in relazione al medesimo per gli aspetti legati al rischio sanitario (Protocollo Generale n° 0021570 del 24/02/2016 del Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna);
- che a seguito dell'analisi della casistica degli interventi effettuati nel corso del biennio 2015-2016, nonché delle previsioni di sviluppo del traffico aereo, AEROPORTO DI BOLOGNA e AUSL hanno condiviso di poter sottoscrivere una nuova convenzione valevole per il biennio 2017 – 2018 in cui sono restano sostanzialmente inalterate le modalità di affidamento del servizio primo soccorso sanitario aeroportuale rispetto a quelle già definite con l'attuale convenzione in forza fra le Parti, rinnovando il modello di integrazione territoriale della gestione dell'emergenza sanitaria;
- che il Consiglio di Amministrazione di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.a ha approvato con delibera del 19/12/2016 la stipula della nuova convenzione delegando il Direttore Generale, Ing. Nazareno Ventola, alla sottoscrizione di ogni atto necessario alla piena attuazione di tale accordo;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

PARTE I -SERVIZIO

PREMESSE.

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

ART.1- OGGETTO, CONDIZIONI E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO SANITARIO PRESSO L'AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA

1.1 Oggetto della presente convenzione è l'organizzazione, la messa a disposizione e la gestione del servizio di primo soccorso all'interno del sedime aeroportuale da parte del 118- AUSL di Bologna su richiesta di AEROPORTO DI BOLOGNA.

1.2 AUSL di Bologna che ha fra i suoi compiti istituzionali anche la organizzazione e la gestione della risposta alla emergenza territoriale, può fornire l'attività attraverso l'utilizzo di risorse proprie o acquisite da soggetti terzi che già operano nell'ambito dell'emergenza territoriale in convenzione con l'Azienda, rispetto ai quali la AUSL certifica il livello professionale e il mantenimento nel tempo delle competenze.

1.3 AEROPORTO DI BOLOGNA e AUSL di Bologna concordano che l'espletamento del servizio a carico del 118 è funzionale alla massima integrazione fra risorse entro il sedime aeroportuale e risorse dell'emergenza territoriale, e garantisce altresì l'applicazione dei protocolli di intervento e delle modalità operative definite dal 118 e dalla CO.

1.4 AEROPORTO DI BOLOGNA, così come descritto nelle premesse, ha individuato le esigenze in termine di dotazione di mezzi e, in accordo con l'altra Parte, ha, quindi, definito la tipologia prestazionale di copertura necessaria del servizio che si sostanzia nella ***presenza presso lo scalo di Bologna, h 24, festivi compresi, di auto ambulanza con IP e autista soccorritore. In caso di contemporaneità di interventi critici, Bologna Soccorso garantisce l'intervento di una macchina di soccorso.*** Tale soluzione, così come evidenziato nel Documento di Rischio Sanitario (DRS), è da considerarsi particolarmente efficace vista la vicinanza all'aeroporto dell'Ospedale Maggiore di Bologna, sede di postazione di soccorso. Le principali informazioni sul funzionamento del predetto servizio sono descritte nel Documento di Funzionalità del Presidio Sanitario Aeroportuale, così come previsto dal paragrafo 2 delle Linee Guida ENAC n° 2014/1 - LG.

eventuali ditte sulle quali esercita direzione e sovrintendenza. Detta attività formativa/informativa dovrà comprendere il complesso delle misure antinfortunistiche e relativi strumenti di protezione previsti per ridurre le interferenze, nonché le prescrizioni di carattere generale in tema di prevenzione/protezione e gestione delle emergenze predisposte da AEROPORTO DI BOLOGNA.

2.6 In ottemperanza all' Art. 26 comma 8 del D.Lgs. n. 81/08 tutto il personale impiegato dalla AUSL o sua subappaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, ovvero l'identificazione dell'impresa da cui dipende. Nei casi in cui il tesserino aeroportuale rilasciato dalla Direzione Aeroportuale (Tesserino di Ingresso in Aeroporto - TIA) ai sensi di ordinanza ENAC, ottemperi a quanto prescritto dall' Art 26 comma 8 del D.Lgs 81/08, questi può essere utilizzato in sostituzione di quello predisposto dall'azienda. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre la tessera di riconoscimento.

2.7 In caso di reiterate violazioni da parte del personale alle prescrizioni di sicurezza, AEROPORTO DI BOLOGNA si riserva il diritto di chiedere, in modo unilaterale e non appellabile da parte della AUSL, l'allontanamento e la sostituzione immediata del responsabile delle violazioni e/o del suo preposto. In questo caso la AUSL dovrà nominare e rendere operativa una nuova persona avente analoghe mansioni.

La reiterata non osservanza di quanto riportato nel presente articolo potrà essere causa di risoluzione del presente contratto ai termini dell'art.1456 c.c. .

ART.3 -VERIFICHE, CONTROLLI E INDICATORI DI SERVIZIO.

3.1 AEROPORTO DI BOLOGNA e AUSL concordano nel definire che in caso di c.d. maxi-emergenza, ovvero di sinistro aereo, siano applicati i protocolli previsti da Bologna Soccorso, per i quali è garantita specifica formazione durante le apposite esercitazioni, anche in relazione all'utilizzo e alla collocazione di presidi sanitari messi a disposizione da AEROPORTO DI BOLOGNA.

3.2 AEROPORTO DI BOLOGNA si riserva la facoltà di richiedere, tramite motivata comunicazione, di non avvalersi del personale che venga ritenuto non idoneo dal punto di vista comportamentale all'espletamento del servizio di cui alla presente convenzione.

ART.4 -CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO SANITARIO NELL'AMBITO DELL'AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA.

4.1 AEROPORTO DI BOLOGNA, per l'espletamento del servizio di primo soccorso sanitario nell'ambito dell'Aeroporto G. Marconi di Bologna, riconosce ad AUSL di Bologna la quota omnicomprensiva di € 570.180,00 annui, per il 2017 e il 2018, da corrispondersi ad AUSL a fronte di presentazione di fatture mensili dell'importo di Euro 47.515,00. L'attività è esente IVA.

4.2 Le fatture mensilmente emesse da AUSL saranno pagate da AEROPORTO DI BOLOGNA entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture medesime.

ART.5 -RESPONSABILITÀ DELLA AUSL DI BOLOGNA

5.1 AUSL assume l'esclusiva responsabilità, esonerando in tutto AEROPORTO DI BOLOGNA, per ogni tipo di danno diretto od indiretto, derivante dalla condotta della stessa e dei propri dipendenti o terzi da essa incaricati all'espletamento del servizio che potesse verificarsi nel corso dell'attività di cui al presente accordo.

<

7.3 Le parti si riservano la facoltà di sciogliere anticipatamente e consensualmente l'efficacia della presente convenzione nell'eventualità di mutamenti delle condizioni e modalità di organizzazione e svolgimento dei servizi di primo soccorso nell'ambito dell'Aeroporto G. Marconi di Bologna. Le Parti concordano di svolgere in buona fede una verifica annuale, entro il 31 ottobre di ciascun anno, onde valutare eventuali incrementi di costo del servizio affidato, in particolare legati alla dinamica tariffaria del c.c.n.l. di categoria del personale impiegato nello svolgimento del servizio

ART.8 -REVOCA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO SANITARIO NELL'AMBITO DELL' AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA.

8.1 Le parti riconoscono ad AEROPORTO di BOLOGNA la facoltà unilaterale di revocare l'affidamento del servizio di primo soccorso sanitario nell'ambito dell'Aeroporto G. Marconi di Bologna, prima della scadenza del termine di durata della presente convenzione, nel caso in cui si verifichi tassativamente una delle seguenti ipotesi:

- a) revoca da parte del Ministero concedente della concessione di cui al punto a) delle premesse al presente contratto;
- b) il mutamento delle esigenze di organizzazione dei servizi di primo soccorso sanitario nell'ambito aeroportuale, in esito a modifica normativa o regolamentare e/o ad ordine dell'Autorità;
- c) grave inadempimento da parte di AUSL degli obblighi discendenti dalla presente convenzione e dalla legge].

8.2 In ogni caso la revoca sopra detta sarà comunicata per iscritto ad AUSL di Bologna con eventuale fissazione di un congruo termine per rimuovere le cause che dovessero essere alla stessa imputabili; in tali ipotesi la revoca sarà pienamente efficace una volta inutilmente decorso tale termine senza che AUSL abbia provveduto a rimuovere le predette cause.

PARTE II -SUBCONCESSIONE LOCALI IMPIANTI E DOTAZIONI PSSA – COMODATO D'USO APPARECCHIATURE

ART.9 -OGGETTO

9.1 Ai fini del migliore espletamento del servizio PSSA, AEROPORTO DI BOLOGNA mette a disposizione di AUSL di Bologna locali, impianti e dotazioni, così come risultanti dal verbale, comprensivo di planimetria, già redatto in contraddittorio tra le parti, all'atto della consegna dei medesimi beni, tutti documenti da considerare parte integrante della presente convenzione (Allegati sotto la lettera "B"). Tali beni, ai sensi di quanto previsto, dall'art. 11, comma tre della Convenzione di gestione n.98, più volte citata, vengono messi a disposizione di AUSL di Bologna gratuitamente in quanto strettamente funzionali all'espletamento del servizio di PSSA presso lo scalo di Bologna.

9.2. AEROPORTO DI BOLOGNA consegna, altresì, in comodato gratuito ad AUSL di Bologna i materiali e le apparecchiature indicati nel verbale di cui al precedente paragrafo, affinché anche le stesse siano utilizzate per l'espletamento degli interventi di primo soccorso sanitario all'interno del sedime aeroportuale ed, al di fuori di esso, limitatamente al caso di c.d. maxi emergenza, ovvero di sinistro aereo.

15.1 Alla Concessionaria del servizio verrà fatto carico di tutte le spese inerenti il presente contratto incluse, espressamente, le spese e gli oneri di registrazione ai sensi della vigente normativa e, comunque, in caso d'uso.

15.2 La AUSL di Bologna è tenuta al pagamento di ogni e qualunque imposta derivante dalla titolarità dei diritti di cui al presente contratto, inclusi espressamente gli oneri relativi alla gestione e smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività di PSSA svolta nel sedime aeroportuale.

ART.16 -CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

16.1 Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente contratto, sarà competente il Tribunale di Bologna. Letto, confermato e sottoscritto


ART.17 -PRIVACY

17.1 AUSL si obbliga ad osservare scrupolosamente le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy, in seguito, per brevità) nella raccolta e nel trattamento di dati personali. AUSL si obbliga ad utilizzare gli stessi per l'esclusiva finalità della presente convenzione e non diffonderli o trasmetterli a soggetti terzi, salvo che ciò appaia necessario per il corretto e regolare svolgimento del servizio di PSSA ed all'adempimento della presente convenzione e previa debita informativa dell'interessato. Il trattamento di eventuali dati sensibili dovrà avvenire esclusivamente previo consenso scritto dell'interessato.

17. 2. AUSL si obbliga, pertanto, a fornire ai soggetti interessati, ai sensi dell'articolo 13 Codice Privacy, apposita informativa in merito ai trattamenti dei dati personali effettuati.

17.3 Le parti riconoscono ad AEROPORTO DI BOLOGNA la facoltà di eseguire eventuali audit, anche per il tramite di suoi consulenti di fiducia, al fine di verificare la conformità alla normativa applicabile dei trattamenti di dati personali eseguiti nell'ambito dell'espletamento del servizio di PSSA.

Bologna, 19 Dicembre 2016

Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A.	Servizio Sanitario Regione Emilia-Romagna AUSL di Bologna
L'Amministratore Delegato	Il Direttore Generale
Nazareno Ventola 	Chiara Gibertoni